



ASSOLOMBARDA

Il reddito di lavoro dipendente

Disciplina fiscale e adempimenti del sostituto d'imposta

Seconda Edizione

DISPENSA

N°08/2020

A cura del Settore

Fisco e Diritto d'Impresa

La seconda edizione della dispensa è stata chiusa in data 10 novembre 2020

La dispensa, realizzata dal Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda, esamina la disciplina tributaria dei redditi di lavoro dipendente, vista dalla particolare prospettiva del sostituto d'imposta.

L'analisi, condotta seguendo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, si propone di fornire un quadro esaustivo e sistematico della normativa, degli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria e delle pronunce giurisprudenziali più significative.

Il volume ha un taglio prettamente operativo e include tabelle di sintesi, note esplicative e numerosi esempi pratici, per fornire una risposta semplice ed efficace alle casistiche più ricorrenti nella realtà operativa delle imprese.

La seconda edizione della dispensa è aggiornata con le novità, legislative e di prassi, pubblicate nel corso del 2020, con particolare riferimento:

- al nuovo regime fiscale dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, in vigore dal 1° luglio 2020;
- all'innalzamento della franchigia di esenzione dei fringe benefit;
- ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sui servizi di welfare e sui premi di produttività agevolati;
- alle soluzioni adottate dalle imprese per sostenere i dipendenti durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (polizze sanitarie, interventi per favorire la mobilità sostenibile, indennità sostitutiva di mensa, ecc.).

Completa la dispensa una sintesi aggiornata delle più significative risposte agli interpelli dei contribuenti, pubblicati dall'Agenzia delle entrate in materia di reddito di lavoro dipendente.

Indice

1. I PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

- 1.1 Nozione di reddito di lavoro dipendente 7
- 1.2 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 9

2. LE COMPONENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

- 2.1 Contributi previdenziali, assistenziali e sanitari 14
- 2.2 Le polizze assicurative per i dipendenti 21
- 2.3 Spese sostenute dal lavoratore per oneri dell'art. 10 Tuir 27
- 2.4 Somministrazione di vitto 29
- 2.5 Servizi di trasporto collettivo e abbonamenti al trasporto pubblico 34
- 2.6 L'utilizzazione delle opere e servizi di utilità sociale 38
- 2.7 Servizi di istruzione e formazione 41
- 2.8 Assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti 43

3. PIANI DI AZIONARIATO E STOCK OPTIONS

- 3.1 Piani di azionariato diffuso 45
- 3.2 Azioni offerte ai singoli o categorie di dipendenti 50
- 3.3 Stock options a dipendenti del settore finanziario 53
- 3.4 Azioni concesse a lavoratori all'estero 54
- 3.5 Assegnazione di strumenti finanziari da parte di start-up innovative e incubatori certificati 56

4. IL REGIME FISCALE DELLE TRASFERTE E I RIMBORSI SPESE

- 4.1 Rimborsi spese ai dipendenti: trattamento fiscale 60
- 4.2 Le indennità per i trasfertisti 66
- 4.3 Le indennità di trasferimento e di prima sistemazione 67

5. LA VALORIZZAZIONE IN DENARO DEI COMPENSI IN NATURA	
5.1 La determinazione del “valore normale”	68
5.2 Voucher, buoni e documenti di legittimazione	72
6. I CRITERI FORFETTARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO	
6.1 Autovetture assegnate in uso promiscuo fino al 30 giugno 2020	74
6.2 Autovetture assegnate in uso promiscuo dal al 1° luglio 2020	76
6.3 Prestiti erogati ai dipendenti	80
6.4 Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato ai dipendenti	83
7. IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO	
7.1 Distacco all’estero e regime convenzionale	86
7.2 Frontalieri	90
8. I REGIMI AGEVOLATIVI PER PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA	
8.1 La residenza fiscale delle persone fisiche	92
8.2 Agevolazione per ricercatori e docenti	99
8.3 Regime fiscale per i lavoratori impatriati	105
8.4 Regime opzionale per i nuovi residenti	119
8.5 Regime per i titolari di pensione estera	124
9. LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ E IL WELFARE AZIENDALE	
9.1 Regime di tassazione agevolata dei premi di risultato	126
9.2 Beni e servizi erogati in sostituzione dei premi	138
9.3 Premi e gratifiche erogati esclusivamente in servizi welfare	148
NORMATIVA	153
INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE	165

1. I principi generali per la determinazione del reddito di lavoro dipendente

1.1 NOZIONE DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Sono redditi di lavoro dipendente tutti i compensi in denaro e in natura derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, svolta alle dipendenze e sotto la direzione di altri, qualunque sia la qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, quadro, dirigente)¹.

Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente:

- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, che possono anche non derivare da un originario rapporto di lavoro dipendente²;
- gli interessi legali e le somme per la rivalutazione monetaria relativi ai crediti di lavoro (articolo 429, C.P.C.)³.

Inoltre, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o a questi equiparati (ad esempio: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità ecc.), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo⁴. Tali somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria secondo i criteri dell'articolo 51 del Tuir o a tassazione separata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del Tuir⁵.

Regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente

In base all'articolo 51, comma 1, del Tuir, Il reddito di lavoro dipendente è costituito da *“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*.

¹ Il legislatore fiscale mutua, pur non richiamandola direttamente, la definizione civilistica di prestatore di lavoro subordinato contenuta nell'articolo 2094 del codice civile (circolare 326/1997, paragrafo 1.2).

² Vi rientrano, quindi, anche le pensioni erogate ai professionisti o agli artigiani, nonché le pensioni di vecchiaia, invalidità, reversibilità ecc.

³ Ai fini dell'assoggettamento a tassazione, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro erogazione. Tali somme sono quindi imponibili anche se derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione (circolare 326/1997, paragrafo 1.4).

⁴ L'articolo 6, comma 2, del Tuir stabilisce che i proventi percepiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

⁵ Circolare 326/1997, paragrafo 1.5.

La formulazione della norma è molto ampia ed ispirata al cosiddetto “principio di onnicomprensività” che porta a ricomprendere nella sfera del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori erogati al lavoratore⁶:

- indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti;
- in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.

La norma cita, oltre alle somme, anche i “valori in genere”, intendendo riferirsi al valore di compensi in natura o “fringe benefit” eventualmente erogati ai dipendenti.

Il principio di imputazione temporale applicabile al reddito di lavoro dipendente è il “principio di cassa”, in base al quale la retribuzione, in denaro o in natura, assume rilevanza reddituale nel momento in cui è percepita dal lavoratore. Il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del dipendente⁷.

In base al “principio di cassa allargata”, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono⁸. La data del 12 gennaio, non rappresenta un termine di prescrizione, pertanto, *“in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo”*⁹.

In deroga al principio di onnicomprensività, l'articolo 51, comma 2, del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che, a certe condizioni, non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito di lavoro dipendente o che concorrono a formarlo in base a regole particolari. Nella Tabella 1 sono riepilogate le fattispecie previste dalla citata disposizione, che saranno trattate nei capitoli successivi.

→ Tabella 1 – Articolo 51, commi da 2 a 8 bis, del Tuir

Somme e valori che non concorrono a formare il reddito o che vi concorrono secondo regole particolari	Art. 51 Tuir
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	c. 2, lett a
Contributi di assistenza sanitaria	c. 2, lett. a
Somministrazioni di vitto e indennità sostitutive	c. 2, lett. c
Servizi di trasporto collettivo	c. 2, lett. d
Abbonamenti per il trasporto pubblico	c. 2, lett. d-bis

⁶ Circolare 326/1997, paragrafo 2.

⁷ Circolare 326/1997, paragrafo 2.1.

⁸ Le ritenute relative alle somme corrisposte entro il 12 gennaio sono soggette alle regole ordinarie e pertanto devono essere versate dal datore di lavoro entro il 16 febbraio.

⁹ Circolare 2/2003, paragrafo 8.

Opere e servizi di utilità sociale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto	c. 2, lett. f
Servizi di educazione e istruzione	c. 2, lett. f-bis
Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti	c. 2, lett. f-ter
Contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie	c. 2, lett. f-quater
Piani di azionariato diffuso	c. 2, lett. g
Somme trattenute per oneri deducibili	c. 2, lett. h
Beni e servizi d'importo non superiore a 258,23 euro	c. 3
Autovetture assegnate in uso promiscuo	c. 4, lett. a
Erogazione di prestiti	c. 4, lett. b
Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato	c. 4, lett. c
Spese di trasferta	c. 5
Indennità dei trasfertisti	c. 6
Indennità di trasferimento	c. 7
Reddito di lavoro prestato all'estero	c. 8-bis

1.2 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Le fattispecie che generano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono elencate nell'articolo 50, lettere da *a*) ad *l*), del Tuir come riportate nella Tabella 2.

→ Tabella 2 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Fattispecie	Art. 50, c. 1, Tuir
Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e della piccola pesca	lett. a
Indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi	lett. b
Somme corrisposte a titolo di borse di studio	lett. c
Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	lett. c-bis
Remunerazioni dei sacerdoti	lett. d
Compensi per l'attività intramuraria	lett. e
Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche	lett. f
Indennità corrisposte per cariche elettive	lett. g
Rendita vitalizia e rendita a tempo determinato	lett. h
Prestazioni pensionistiche complementari corrisposte dai fondi pensione	lett. h-bis
Assegni periodici	lett. i
Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili	lett. l

L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario per lo più identico a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente, se si esclude, per alcune specifiche categorie, il diritto alle detrazioni ed altre specificità¹⁰.

Di seguito vengono analizzate le fattispecie di maggior interesse per le imprese.

Borse di studio (lett. c)

Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante¹¹.

Come precisato nella circolare 326/1997, paragrafo 5.4:

- nella categoria “borsa di studio” rientrano le erogazioni a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, attività di specializzazione ecc.;
- nella nozione di “assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale” ricadono le erogazioni per corsi di specializzazione/qualificazione a fini di studio o addestramento professionale, nonché quelle per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione, come ad esempio gli stage aziendali.

Con riferimento agli stage aziendali, la circolare 20/2005 ha chiarito che essi costituiscono uno strumento formativo a disposizione di chi sta per uscire o è da poco uscito dalla scuola, nonché delle persone disoccupate inserite nei progetti di orientamento e di formazione.

Ai fini della determinazione della base imponibile, l'articolo 52, comma 1, del Tuir stabilisce che si applicano le regole generali previste per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Tuir¹². Pertanto, in conformità ai principi applicati ai redditi di lavoro dipendente, costituirà reddito per il percettore ogni somma o valore corrisposto e saranno applicabili anche le disposizioni relative ai compensi in natura e alle trasferte.

A tali redditi si riconoscono, oltre alle le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir), anche le detrazioni per lavoro dipendente (articolo 13 del Tuir) rapportate al periodo di studio/addestramento professionale e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo del percettore.

Ipotesi di esenzione

Se in linea generale tale categoria di redditi è assoggettata a tassazione, esistono, tuttavia, specifiche disposizioni normative che individuano particolari ipotesi di esenzione, come ad esempio, le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca “post lauream” in base all'articolo 4 della Legge 210/98 oppure le borse di studio erogate alle vittime del

¹⁰ Articolo 52 del Tuir.

¹¹ Articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir.

¹² Risoluzione 284/2008 e risoluzione 95/2002.

terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi in base alla Legge 407/1998.

Per un elenco dettagliato delle borse di studio esenti si veda l'Appendice alle Istruzioni del Modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Con riferimento a tali disposizioni, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 152/1999 ha precisato che le norme in materia di agevolazioni fiscali sono "norme a fattispecie esclusiva" ed in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica, pertanto l'elenco è tassativo.

Borse di studio erogate ai familiari del dipendente

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le borse di studio a favore dei familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico¹³. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo 2, paragrafo 2.7 della dispensa.

Borse di studio estere

In linea generale, le borse di studio percepite all'estero da soggetti residenti in Italia sono assoggettate a tassazione sia all'estero che in Italia, con riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (cd. "*foreign tax credit*")¹⁴.

Tuttavia, alcune convenzioni contro le doppie imposizioni¹⁵, per le borse di studio percepite all'estero da soggetti residenti in Italia, prevedono:

- la tassazione esclusivamente nel nostro Paese, se la borsa di studio è pagata da un soggetto residente in Italia;
- la tassazione sia nello Stato estero che in Italia, con riconoscimento del *foreign tax credit*, se la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero.

Compensi per collaborazioni (lett. c-bis)

Rientrano nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione alle seguenti fattispecie (articolo 50, comma 1, lett. c-bis):

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- partecipazioni a collegi e commissioni;
- altri rapporti di collaborazione (aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita).

¹³ Articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir; circolare 28/2016, paragrafo 2.2.

¹⁴ Articolo 165 del Tuir.

¹⁵ Ad esempio, le convenzioni con Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti.

Tali uffici e collaborazioni costituiscono reddito assimilato, purché non rientrino nelle mansioni ricomprese nell'attività di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1, del Tuir) o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal lavoratore autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir).

L'Agenzia delle entrate, nella circolare 67/2001, ha affermato che i compensi derivanti da attività di collaborazione non sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì redditi di natura professionale, se per lo svolgimento di tali attività sono necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

In particolare, con riferimento alla funzione di amministratore, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 105/2001, ha precisato che, in alcuni casi, questa attività può comportare la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo svolta. In tale circostanza bisogna tener conto, in via prioritaria, di quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali che potrebbero ricomprendere espressamente, nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l'amministrazione di aziende.

In assenza di espressa previsione da parte dell'ordinamento professionale di appartenenza, i compensi ricevuti per l'esercizio dell'attività di amministratore costituiscono redditi di lavoro autonomo se tale incarico viene svolto in una società che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, sono da qualificare come reddito di lavoro autonomo:

- i compensi percepiti da dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili per lo svolgimento dell'attività di amministratore, sindaco o revisore, dato che l'ordinamento professionale dei commercialisti e degli esperti contabili¹⁶ ricomprende espressamente tali mansioni tra le attività tipiche della professione;
- i compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società di ingegneria o che opera nel settore delle costruzioni, data la connessione oggettiva con l'attività libero professionale svolta.

La categoria residuale degli "altri rapporti di collaborazione" include quei rapporti, diversi dalle fattispecie sopra descritte, non rientranti nell'ambito del lavoro autonomo né nell'attività di lavoro dipendente. Deve trattarsi di rapporti con le caratteristiche tipiche della collaborazione coordinata e continuativa (ancora in vigore, pur con molti limiti, dopo l'attuazione del cosiddetto "Jobs act"¹⁷) che, ai sensi dell'art. 409 C.P.C., è caratterizzata da una piena autonomia operativa, con esclusione di ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro.

Per la determinazione del reddito derivante da rapporti di collaborazione si applicano le regole previste per i redditi di lavoro dipendente (articolo 51 del Tuir).

¹⁶ Articolo 1, comma 2, del DLgs 139/2005.

¹⁷ Legge 183/2014 attuata con il DLgs 81/2015.

Ne deriva che sono tassate tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di collaborazione, anche se corrisposti da terzi. Trovano applicazione le regole previste dal Testo Unico per i c.d. "fringe benefit", la disciplina prevista per le indennità e i rimborsi spese, nonché le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir.

Prestazioni pensionistiche (lett. h-bis)

Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione (articolo 50, comma 1, lettera h-bis del Tuir). Per la determinazione di tali redditi si applicano le disposizioni contenute nel DLgs 252/2005¹⁸.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni pensionistiche, erogate in forma di capitale o di rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati e dei contributi e premi non dedotti¹⁹.

Sull'imponibile è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Assegni periodici (lett. i)

Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i sussidi e gli assegni periodici, comunque denominati, che non costituiscono remunerazione di capitale o di lavoro.

Per espressa previsione dell'articolo 50, comma 1, lettera i), del Tuir vi rientrano²⁰:

- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di scioglimento o annullamento del matrimonio, di separazione legale ed effettiva e di cessazione dei effetti civili del matrimonio. La misura del reddito è quella che risulta dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale;
- gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile²¹, nella misura risultante dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Gli assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli²² e danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del Tuir²³.

¹⁸ Articolo 52, comma 1, lett. d) del Tuir.

¹⁹ Articolo 11, comma 6, del DLgs 252/2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

²⁰ Sono invece espressamente esclusi dall'assimilazione al reddito di lavoro dipendente le rendite e le prestazioni perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del codice civile.

²¹ L'articolo 433 del codice civile considera tenuti a prestare gli alimenti i seguenti soggetti: il coniuge; i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

²² Articolo 52, comma 1, lettera c) del Tuir.

²³ La detrazione spetta in misura pari a quella prevista per i redditi di pensione (articolo 13, comma 3, del Tuir) e non è cumulabile con le altre detrazioni previste dall'articolo 13.